



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 26/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, presso la Sala Civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Gualtiero Chirico' il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica. All'appello risultano:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	CHIRICO' GUALTIERO	X		8	BONI GABRIELE	X	
2	ALDEGHI GIANCARLO	X		9	TURRINI FRANCESCO	X	
3	VERONELLI FERNANDA	X		10	COLZANI EDOARDO	X	
4	EBOLI MARTINA	X		11	MOLTENI LEONARDO	X	
5	CAROI CRISTINA	X		12	MONTOLI TOMMASO MARIA ETTORE		X
6	MOTTO CARLO	X		13	BALLABIO ROBERTA THEA		X
7	SIRONI GIOVANNI	X					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Mario Scarpa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge n. 228/2021, convertito in Legge n. n. 15 del 25.02.2022 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1, comma 775, della Legge n. 197/2022;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780, della Legge n. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2021 e n. 7 del 27.03.2023;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 31.05.2022;

RILEVATO che la determinazione dei costi efficienti del servizio per l'annualità 2023 è avvenuta in sede di predisposizione del Piano finanziario quadriennale 2022/2025 sulla base dei criteri determinati da ARERA con MTR-2, di cui al punto precedente;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*;

VALUTATO di non avvalersi della facoltà di cui al punto precedente in ragione del fatto che l'importo già determinato per l'annualità 2023, pari ad € 556.564,40, contenuto nel PEF 2022 – 2025 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata, risulta sufficiente alla copertura dei costi del servizio per l'anno in corso;

TENUTO CONTO che ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 di cui al punto precedente sono state scomputate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad € 8.773,58, ottenendo così un importo pari ad € 547.790,82 che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651, Legge n. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 64,01% e del 35,99%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660, della Legge n. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;*

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33 comma 5 del Regolamento TARI vigente;

VISTO l'articolo 13, comma 15 e 15- bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli: n. 9;
Contrari: n. 0;
Astenuiti: n. 2 (Cons. Colzani, Cons. Molteni);

DELIBERA

1° di approvare l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; i coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);

2° di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,34	50,22
FASCIA B	2	0,40	93,44
FASCIA C	3	0,45	115,63
FASCIA D	4	0,49	146,00
FASCIA E	5	0,53	181,04
FASCIA F	> 5	0,55	207,32

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod.	Descrizione categoria	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,38	0,64	1,02
2	Cinematografi e teatri	0,25	0,42	0,67
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,59	0,95
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,52	0,88	1,40
5	Stabilimenti balneari	0,36	0,61	0,97
6	Esposizioni, autosaloni	0,29	0,50	0,79
7	Alberghi con ristorante	0,73	1,22	1,95
8	Alberghi senza ristorante	0,64	1,08	1,72
9	Case di cura e riposo	0,73	1,23	1,96
10	Ospedali	0,76	1,27	2,03
11	Uffici e agenzie	0,88	1,47	2,35
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,36	0,61	0,97
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,82	1,37	2,19
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03	1,73	2,76
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,48	0,81	1,29
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,00	1,68	2,68
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,72	1,21	1,93
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,61	1,02	1,63
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,82	1,38	2,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51	0,85	1,36
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,61	1,02	1,63
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,37	5,66	9,03
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,94	4,93	7,87
24	Bar, caffè, pasticceria	2,62	4,39	7,01
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,61	2,69	4,30
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,48	2,49	3,97
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,34	7,28	11,62
28	Ipermercati di generi misti	1,55	2,60	4,15
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,12	3,56	5,68
30	Discoteche, night club	1,00	1,68	2,68

3° di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- **Acconto scadenza 30.09.2023**
- **Saldo scadenza 04.12.2023**

4° di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

5° di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011;

6° di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Quindi successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 11;
Votanti n. 11;
Favorevoli: n. 9;
Contrari: n. 0;
Astenuti: n. 2 (Cons. Colzani, Cons. Molteni);

DELIBERA

7° di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
Gualtiero Chirico'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mario Scarpa

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/La sottoscritto/a VILLA MARIA LUISA, nella sua qualità di Responsabile dell'AREA FINANZIARIA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa della deliberazione in argomento.

Lì, 15/04/2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
VILLA MARIA LUISA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
E DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/La sottoscritto/a VILLA MARIA LUISA, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in argomento, in quanto la medesima è conforme alle disposizioni normative.

Li, 15/04/2023

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
VILLA MARIA LUISA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI BARZANÒ

Provincia di Lecco

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 14 del 26/04/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2023 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data, 05/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI BARZANÒ

Provincia di Lecco

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 14 del 26/04/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 20/05/2023.

Barzanò, 05/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCARPA MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

1. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a “criteri razionali” implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	324.925,0	73,37%	117.944,0	26,63%	442.869,0	20%
la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)	1.555.831,9	61,67%	967.139,1	38,33%	2.522.971,0	80%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l’utilizzo effettivo del servizio;
- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione dei rifiuti che risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l’anno 2023:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	64,01%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	35,99%

2. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti K_a per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	K_a Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	1	0,80
FASCIA B	2	0,94

FASCIA C	3	1,05
FASCIA D	4	1,14
FASCIA E	5	1,23
FASCIA F	6 o più	1,30

Tabella 2 - Coefficienti K_b per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	K_b Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	1	0,86
FASCIA B	2	1,60
FASCIA C	3	1,98
FASCIA D	4	2,50
FASCIA E	5	3,10
FASCIA F	6 o più	3,55

Tabella 3a – Coefficienti K_c per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni > 5.000 abitanti	K_c Coefficiente potenziale produzione
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	0,63
2	<i>Cinematografi e teatri</i>	0,41
3	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	0,59
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	0,86
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	0,60
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	0,48
7	<i>Alberghi con ristorante</i>	1,20
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	1,06
9	<i>Case di cura e riposo</i>	1,21
10	<i>Ospedali</i>	1,26
11	<i>Uffici e agenzie</i>	1,45
12	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>	0,60

13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>	1,35
14	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	1,70
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>	0,80
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	1,65
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>	1,19
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	1,00
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	1,36
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	0,84
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	1,01
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	5,57
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	4,85
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	4,32
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	2,65
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	2,45
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	7,17
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	2,56
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>	3,50
30	<i>Discoteche, night club</i>	1,65

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd

Categoria	Attività per comuni > 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m² anno
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	5,17
2	<i>Cinematografi e teatri</i>	3,35
3	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	4,8
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	7,07
5	<i>Stabilimenti balneari</i>	4,9
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	4,01
7	<i>Alberghi con ristorante</i>	9,85

8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	8,71
9	<i>Case di cura e riposo</i>	9,92
10	<i>Ospedali</i>	10,29
11	<i>Uffici e agenzie</i>	11,9
12	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>	4,95
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>	11,04
14	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	13,93
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>	6,53
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	13,53
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>	9,76
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	8,22
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	11,16
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	6,87
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	8,25
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	45,67
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	39,78
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	35,45
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	21,75
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	20,08
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	58,76
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	21,01
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>	28,7
30	<i>Discoteche, night club</i>	13,53